

n. 3271/2024 R.G.N.R.

n. 3047/2024 R.G. GIP



TRIBUNALE DI CREMONA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G.I.P., dott.ssa Elisa Mombelli,

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe iscritto a carico di **GUADAGNOLI Alberto + 7**, in ordine al reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p.,

vista la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero;

visto l'atto di opposizione depositato dalla difesa della persona offesa;

sentite le parti all'udienza in data 26 giugno 2025 ed a scioglimento della riserva assunta,

OSSERVA

Il presente procedimento origina dalla querela per diffamazione presentata da Alberto CORAZZI in data 10 agosto 2024 presso la locale Procura della Repubblica nei confronti di GUADAGNOLI Alberto, MONFREDINI Matteo, FUMAGALLI Lorenzo, ROMAGNOLI Giancarlo, ROSSI Andrea, GUALAZZI Riccardo, MIRRI Fabio, DE STEFANI Federico e SIVELLI Stefano, tutti membri del consiglio direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica canottieri "Baldesio".

Il CORAZZI lamentava di avere subito una lesione alla propria reputazione a fronte della pubblicazione, in data 22 maggio 2024, sul sito internet della "Baldesio", di una fotografia raffigurante i nove consiglieri con un testo a firma di Matteo MANFREDINI del seguente tenore: *"cari soci e care socie, in queste ultime due settimane, da quando abbiamo pubblicato il bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024 che verranno posti alla vostra approvazione nell'assemblea di sabato 25 maggio, i leoni da tastiera hanno aperto le danze e subito sono partite le critiche su entrambi i bilanci spesso dovute ad una scarsa conoscenza della materia ed alla voglia irrefrenabile di criticare qualsiasi cosa possibile e ciò solamente per contestare l'operato di questo consiglio...credo altresì che una critica distruttiva, spesso arrogante, presupponente e fine a sé stessa faccia solamente il male della nostra società, insinuando dubbi e perplessità nei soci [...]. scrivere innumerevoli messaggi whatsapp o pec chilometriche al consiglio per convincerlo delle proprie personali opinioni non è un modo sano di confrontarsi. Il socio deve avere fiducia dell'operato del consiglio e non occuparsi di*

controllare ogni minima scelta e/o decisione che prende e ciò per mero spirito di contraddizione e senza purtroppo spesso avere neppure contezza di ciò di cui si sta disquisendo”.

Il querelante lamentava altresì l'offesa alla propria reputazione in quanto i consiglieri odierni indagati, al termine delle votazioni relative al Bilancio di esercizio, avrebbero indossato magliette provocatorie sulle quali erano stampate la fotografia di Totò e la scritta: *“Dove l'ignoranza urla, l'intelligenza tace. È una questione di stile: signori si nasce...stronzi pure!”.*

Il Pubblico Ministero avanzava richiesta di archiviazione del procedimento, ritenendo, da un lato, che non fosse univocamente individuabile nel CORAZZI il destinatario di detti commenti, dall'altro lato, che, in ogni caso, si tratterebbe di modalità di espressione, sebbene con modalità colorite, infantili e folcloristiche, di una opposizione nei confronti delle opinioni divergenti sorte in seno all'associazione, sicché gli agiti in contestazione sarebbero scriminati dall'esercizio del diritto di critica.

Ritiene il Giudice che la richiesta di archiviazione non possa, allo stato, trovare accoglimento

Se la forma espositiva impiegata nella pubblicazione datata 22 maggio 2024, benché contenga una terminologia forte e suggestiva al fine di richiamare l'attenzione del lettore; non appare né sovrabbondante, né gravemente infamante o inutilmente umiliante, mantenendosi invero nei limiti di una opportuna dialettica nel dibattito sociale, ciò non può dirsi quanto alla ulteriore condotta oggetto di censura, certamente biasimevole e, in questo caso, inutilmente dilleggiante.

E che bersaglio di detta esternazione fosse il CORAZZI era circostanza nota quantomeno all'interno della cerchia dei soci che hanno partecipato all'assemblea, come si evince sia dal tenore dei commenti postati a seguito degli articoli che hanno dato risalto alla notizia, sia dalla circostanza di notoria conoscenza per cui, anche in limine all'assemblea, il CORAZZI si fosse profusamente esposto in commenti e censure all'operato del consiglio

Si reputano, nondimeno, necessarie ulteriori indagini tese a chiarire se effettivamente detta maglietta riportante la scritta ritenuta diffamatoria sia stata indossata all'esito dell'assemblea dei soci e da chi sia stata indossata, se da tutti e da ciascuno dei consiglieri.

P.Q.M.

Visto l'art. 409 c.p.p.,

rigetta la richiesta di archiviazione del procedimento e dispone che il Pubblico Ministero provveda, nel termine di sei mesi, all'effettuazione delle indagini sui punti di cui alla parte motiva.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.



Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cremona, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025


IL GIUDICE
(*Elisa Morinelli*)

Depositato in cancelleria

in data 16 AGO. 2025

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Ioana Mazzini



